

Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE

Settembre 2014



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

Relazione illustrativa

1. INTRODUZIONE

La Regione Molise non dispone, ad oggi, di un testo che disciplini l'attività di ricerca sul territorio regionale. Gli obiettivi della nuova fase della programmazione nazionale in materia di ricerca consistono nel sostenere l'eccellenza tipica della Ricerca italiana nel contesto europeo e nel promuovere la diffusione della conoscenza attraverso un modello che possa accrescersi mediante la partecipazione e la condivisione di tutti gli attori dell'innovazione.

Sulla base di quanto elaborato al livello nazionale, il presente disegno di legge intende dotare anche la nostra Regione di strumenti di programmazione certi e definiti nel tempo su cui orientare le future azioni in materia di ricerca. Era necessario, infatti, prevedere metodi, strumenti ed attori che costituissero, assieme, il sistema regionale della ricerca in grado di rispondere alle nuove sfide lanciate con gli obiettivi di Horizon 2020.

2. DESCRIZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

Definizione dell'arco temporale degli interventi, modalità di attuazione delle azioni, indicazione degli *stakeholders* fanno parte della necessaria indicazione del quadro normativo regionale che, assieme ad altre azioni, contribuiranno all'avvio della nuova fase di programmazione europea 2014-2020. Il presente provvedimento legislativo consentirà, dunque, di adempiere al sistema delle condizionalità *ex ante*, vera novità del nuovo corso di programmazione.

Il presente disegno di legge si sviluppa in 14 articoli così organizzati:

- Gli articoli 1 e 2 riguardano l'indicazione dell'oggetto e delle finalità del provvedimento nonché degli obiettivi che la Regione Molise intende raggiungere in coerenza con la programmazione nazionale e quella comunitaria; un'attenzione particolare viene dedicata alla formazione post laurea finalizzata allo sviluppo di percorsi professionali innovativi in linea con il mercato del lavoro. Rientrano nell'alta formazione master, dottorati di ricerca, corsi di formazione e stage post laurea;
- L'articolo 3 individua gli obiettivi specifici per l'alta formazione post laurea.
- L'articolo 4 individua gli stakeholders coinvolti nel sistema regionale della ricerca al fine di rendere più certo il coinvolgimento dei soggetti competenti alla definizione delle azioni in materia;
- Gli articoli 5 e 6 e 7 riguardano gli strumenti di programmazione di cui la Regione Molise dovrà avvalersi. In particolare gli articoli 5 e 6 definiscono il Programma strategico regionale e le sue modalità di adozione, mentre l'articolo 7 è dedicato al Piano triennale della ricerca, vera strumento operativo in materia;
- L'articolo 8 istituisce la Commissione Regionale per la ricerca e l'innovazione, quale organo consultivo per la definizione del Programma Strategico regionale nonché supporto eventuale alla definizione del Piano triennale.
- L'articolo 9 richiama, invece, l'attenzione sulla diffusione della conoscenza acquisita sulla base dell'attività di ricerca condotta. Non bisogna dimenticare, infatti, l'importanza che riveste quest'aspetto nel campo di che trattasi anche in coerenza con gli obiettivi di Horizon 2020. Sulla stessa linea di pensiero si inseriscono anche previsioni dell'articolo 10 che individua eventuali collaborazioni con le Università,



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

le Scuole Superiori di Alta Formazione, gli Enti, ed i Soggetti pubblici e Privati del territorio per favorire la più ampia circolazione della conoscenza e delle competenze anche in relazione al sistema produttivo regionale;

- L'articolo 11 è dedicato alla definizione dell'attività di valutazione dei progetti di ricerca cui la Regione intenderà partecipare;
- L'articolo 12, in coerenza con la necessità di monitorare costantemente la materia, prevede che, annualmente, la Regione rediga una relazione sullo stato di attuazione della legge affinché venga rispettato scrupolosamente il sistema delle condizionalità e la Regione stessa si dimostri adempiente nei confronti degli obblighi comunitari richiesti;
- L'articolo 13, relativo alla copertura finanziaria del presente provvedimento, richiede l'istituzione di un precipuo capitolo di bilancio, denominato Fondo Unico per la ricerca e l'innovazione che dovrà permettere alla struttura regionale di operare in coerenza con gli obiettivi di programmazione in materia e di disporre di strumenti certi e specifici.
- L'articolo 14, infine, concerne la pubblicazione del presente provvedimento.



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

EPIGRAFE

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

Articolo 2 – Obiettivi.

Articolo 3 - Obiettivi specifici per l'alta formazione

Articolo 4 - Rete regionale della ricerca.

Articolo 5 – Programma Strategico Regionale.

Articolo 6 – Procedure per l'adozione del Programma Strategico Regionale.

Articolo 7 – Piano triennale della ricerca.

Articolo 8 – Commissione regionale per la ricerca e l'innovazione.

Articolo 9 - Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca.

Articolo 10 – Rapporti con le altre istituzioni.

Articolo 11 – Attività di valutazione.

Articolo 12 - Relazione sullo stato di attuazione della legge.

Articolo 13 - Fondo unico per la ricerca e l'innovazione.

Articolo 14 - Norma finale.



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

Articolo 1Oggetto e Finalità

1. La Regione Molise, nell'esercizio della proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, organizza, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca all'interno dello Spazio Europeo della Ricerca.

Articolo 2 Obiettivi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Molise, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto degli indirizzi comunitari a sostegno della società della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:

a) promozione della ricerca e dell'innovazione attraverso le seguenti azioni:

- contribuire alla promozione della ricerca e dell'innovazione in campo scientifico, tecnologico ed umanistico;
- 2) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca;
- 3) promuovere l'attrattività della Regione Molise nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all'estero;
- 4) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;
- 5) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza;
- 6) promuovere il sistema della ricerca molisano nell'ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali;

b) modalità di consolidamento del sistema della ricerca attraverso le seguenti azioni:

- 1) favorire lo svolgimento delle competenze presenti sul territorio regionale anche con l'obiettivo di realizzare una rete tra le realtà della ricerca;
- 2) realizzare infrastrutture immateriali intese come reti di formazione del sapere che costituiscano elementi di organizzazione e di supporto alle attività;
- 3) sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale;
- 4) promuovere l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema della ricerca;
- 5) sviluppare una più stretta integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata;



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

- 6) integrare le politiche regionali di settore e le risorse, strumentali e finanziarie, pubbliche e private;
- 7) favorire l'integrazione della ricerca e innovazione nelle politiche di settore, sviluppando la convergenza di ambiti disciplinari differenti;

c) valutazione sistematica degli effetti attraverso le seguenti azioni:

- 1) promuovere a tutti i livelli l'adozione di criteri e metodi di valutazione oggettivi e internazionalmente accettati;
- 2) adottare criteri e metodi di verifica dei risultati ottenuti;
- 3) promuovere, sostenere e divulgare la cultura della ricerca, favorire la conoscenza dei programmi, delle attività e opportunità, dei risultati conseguiti.

Articolo 3

Obiettivi specifici per l'alta formazione

- 1. Ai <u>fini della presente legge si definisce per alta formazione la formazione post laurea finalizzata</u> allo sviluppo di percorsi professionali innovativi in linea con il mercato del lavoro. Rientrano nell'alta formazione master, dottorati di ricerca, corsi di formazione e stage post laurea.
- 2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo promuove la qualificazione e la diffusione dell'alta formazione e dell'istruzione universitaria e superiore, e specificatamente sostiene:
 - a. la valorizzazione e lo sviluppo delle Università e degli istituti di ricerca e di alta formazione operanti sul territorio regionale;
 - b. l'attivazione di percorsi di alta formazione da parte delle Università e degli istituti competenti, anche con riferimento alle risorse umane da dedicare ai processi di innovazione;
 - c. le azioni di raccordo tra l'Università, il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;
 - d. la diffusione dell'offerta formativa dell'Università e dei Centri e istituti di istruzione superiore e alta formazione operanti in Molise a livello nazionale ed internazionale;
 - e. il diritto allo studio universitario e superiore attraverso interventi ed azioni definite nella normativa regionale di settore;
 - f. gli investimenti e le innovazioni sulla quantità e qualità dei servizi e per lo sviluppo della didattica frontale e a distanza.



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

- 3. La Regione favorisce, inoltre, in un'ottica di sistema, il radicamento nel territorio delle istituzioni universitarie e di ricerca, nonché il riassetto su base regionale dell'Università promuovendo interventi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e alta formazione.
- 4. La Regione incentiva la realizzazione di reti di centri di eccellenza per la didattica e l'alta formazione promuovendo, tra l'altro, il sostegno ed il potenziamento dei programmi di internazionalizzazione e di mobilità.
- 5. La Regione stipula accordi con l'Università per la realizzazione di un coordinamento tecnico con compiti di elaborazione di progetti e formulazione di proposte da sottoporre alla Commissione Regionale di cui al successivo articolo 8.

Articolo 4

Rete regionale della ricerca.

- 1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti in Molise nell'ambito della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca stessa, mediante l'istituzione di un coordinamento denominato "Rete regionale della ricerca", con particolare riferimento allo Spazio Europeo della Ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000. Le attività relative al coordinamento sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente per materia.
- 2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della ricerca:
 - a. gli Enti Locali;
 - b. le Università, le Scuole Superiori e di alta formazione:
 - c. gli Enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca;
 - d. i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca:
 - e. le imprese pubbliche e private che svolgono o sono destinatarie di attività di ricerca;
 - f. le Aziende Sanitarie Regionali;
- 3. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell'Unione Europea in materia di ricerca e gli indirizzi del piano nazionale della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 alla programmazione regionale.

Articolo 5

Programma Strategico Regionale.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e coerentemente con gli orientamenti comunitari in materia di ricerca e con gli indirizzi del Piano Nazionale per la Ricerca, approva, con



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

propria deliberazione, il Programma Strategico Regionale per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge e fissa l'insieme delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle medesime.

- 2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, la Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, può intervenire per:
 - a) sostenere i corsi di master universitari di I e II livello, di specializzazione e di dottorati di ricerca, anche mediante l'istituzione di borse di studio:
 - b) istituire assegni di ricerca e forme di sostegno di attività post dottorali;
 - c) finanziare interventi integrativi per l'adeguamento delle strutture universitarie e delle istituzioni di ricerca e delle loro articolazioni sul territorio, nonché per progetti finalizzati;
 - d) promuovere azioni di sostegno per giovani ricercatori e per il reclutamento di studiosi, italiani e stranieri, di chiara fama;
 - e) partecipare ad accordi di programma ed altre iniziative co-finanziate dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici e privati.
- 3. La Regione può aderire ad istituzioni di alta formazione, a progetti formativi di valenza regionale o interregionale, a programmi didattici o di ricerca nazionali ed internazionali.
- 4. La proposta della Giunta regionale, di cui al comma 1, è trasmessa al Consiglio regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 6

Procedure per l'adozione del Programma Strategico Regionale.

- 1. La Giunta Regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, sentita la Commissione Regionale per la ricerca e l'innovazione di cui al successivo articolo 8, delibera la proposta di Programma Strategico Regionale.
- 2. Il Consiglio Regionale adotta, con propria deliberazione, il Programma Strategico Regionale che, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM), costituisce direttiva per l'elaborazione del Programma Triennale della ricerca.
- 3. Il Programma Strategico mantiene validità fino all'approvazione del Programma Strategico successivo

Articolo 7

Piano triennale della ricerca.

1. Sulla base del Programma Strategico Regionale di cui all'articolo 5 ed in armonia con gli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione delle linee generali di intervento, approva con proprio atto



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

deliberativo il Piano triennale della ricerca, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

- 2. Il Piano individua le aree ed i settori d'intervento, definisce le azioni e gli obiettivi ritenuti strategici, fissa i criteri generali e gli assi d'intervento, stabilisce i criteri di valutazione dei progetti e assegna le risorse disponibili per macrosettori di intervento, comprensivi dei fondi per la ricerca previsti in base a normative di settore.
- 3. Il Piano è suscettibile di revisione ed aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale con le medesime modalità di cui al comma 1.
- 4. Al fine di assicurare lo sviluppo del sistema regionale della ricerca, gli interventi negli specifici settori di competenza regionale sono raccordati con quelli finanziati dalla presente legge.

Articolo 8

Commissione regionale per la ricerca e l'innovazione.

- 1. È istituita la Commissione regionale per la ricerca e l'innovazione di seguito denominata "Commissione" quale organismo di consultazione della Giunta regionale.
- 2. Alla Commissione compete:
 - a. formulare proposte e osservazioni per la elaborazione degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 5 e 7;
 - b. contribuire alla definizione del programma strategico regionale di cui all'articolo 5;
 - c. favorire la collaborazione e l'interazione fra i soggetti che operano nell'ambito della Rete regionale della ricerca di cui all'articolo 4;
- 3. La Commissione è composta da:
 - a. il presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;
 - b. i rettori delle università del Molise ed i direttori delle scuole superiori e di alta formazione;
 - c. quattro rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), f), individuati con provvedimento della Giunta regionale:
- 4. Alla Commissione partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.
- 5. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed opera con le modalità previste nel regolamento interno di funzionamento, approvato dalla stessa.



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

- 6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura.
- 7. Ai componenti della Commissione non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

Articolo 9

Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca.

- 1. La Regione predispone interventi ed azioni per la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti nell'atto di cui all'articolo 5 e promuove l'interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l'accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.
- 2. In particolare, sono sostenuti i progetti di:
 - a. diffusione della cultura scientifica;
 - b. diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione in Molise;
 - c. partecipazione a reti internazionali e iniziative dello spazio europeo della ricerca;
 - d. attrazione di investimenti ed imprese nei settori strategici dello sviluppo.

Articolo 10

Rapporti con le altre istituzioni.

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le Istituzioni universitarie, le Scuole Superiori e di Alta Formazioni, gli Enti ed i Soggetti pubblici e privati del settore per favorire la diffusione e la circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell'ambito sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresì le azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della ricerca nel quadro del processo d'integrazione europea.

Articolo 11 Attività di valutazione.

- 1. I progetti ed i programmi di ricerca finanziati con risorse di provenienza regionale sono sottoposti ai seguenti livelli di valutazione:
 - a. valutazione preliminare per accedere al finanziamento, ex ante;
 - b. valutazione contestuale allo svolgimento dell'attività di ricerca;
 - c. valutazione dei risultati conseguiti.
- 2. I sistemi e metodi di valutazione per l'esame dei progetti e dei programmi di ricerca di cui al comma 1, sono individuati dalla Giunta regionale su proposta della Commissione regionale di cui



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

all'articolo 8 e devono tenere conto degli standard internazionali di valutazione della ricerca e delle più avanzate esperienze nazionali.

- 3. La Giunta regionale nomina un nucleo di valutazione esterno, composto da cinque studiosi o ricercatori. Il nucleo dura in carica per l'intera legislatura, e comunque fino al rinnovo dell'organismo, ed elegge al suo interno un Presidente.
- 4. Al nucleo previsto dal comma 3 spetta la valutazione di cui al comma 1, lettere b) e c) secondo le modalità definite al comma 2.
- 5. Il nucleo di valutazione invia alla Giunta regionale, con cadenza annuale, una relazione concernente i risultati conseguiti nell'attuazione delle politiche regionali in materia di ricerca e innovazione.
- 6. Ai componenti del nucleo spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

Articolo 12

Relazione sullo stato di attuazione della legge.

- 1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della Rete regionale della ricerca.
- 2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerga lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi:
 - a. al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
 - b. alle attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;
 - c. al tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.

Articolo 13

Fondo unico per la ricerca e l'innovazione.

1. In via subordinata all'approvazione del presente testo di legge è istituito, all'interno del bilancio regionale, il Fondo unico per la ricerca e l'innovazione.



Area III

Politiche di Innovazione, Culturali e Formative del Lavoro e del Sociale Servizio Innovazione, Ricerca ed Università

Articolo 14 Norma finale.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.